

PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A IMPRESE DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE MERCI E LOGISTICA - OPZIONE PER IL VERSAMENTO DELL'IVA AD OPERA DEL COMMITTENTE - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO

1 PREMESSA

L'art. 1 co. 59 - 63 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto un regime transitorio opzionale secondo cui il pagamento dell'IVA dovuta sulle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica può essere effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 9 del DL 17.6.2025 n. 84, l'opzione può essere esercitata anche nei rapporti con i subappaltatori.

In attuazione di tali disposizioni:

- con il provv. Agenzia delle Entrate 28.7.2025 n. 309107 è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, per comunicare in via telematica l'esercizio di tale opzione;
- la ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2025 n. 47 ha istituito il codice tributo per effettuare il versamento dell'IVA dovuta ad opera del committente in nome e per conto del prestatore.

2 REGIME OPZIONALE DI VERSAMENTO DELL'IVA AD OPERA DEL COMMITTENTE

L'art. 1 co. 57 - 58 della L. 207/2024 ha previsto l'applicazione del meccanismo del *reverse charge* alle prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica (art. 17 co. 6 lett. *a-quinquies*) del DPR 633/72).

L'efficacia di tale disposizione è però subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE. Nelle more della concessione dell'autorizzazione per l'applicazione del *reverse charge*, l'art. 1 co. 59 ss. della L. 207/2024 ha introdotto un regime opzionale stabilendo che, per le citate prestazioni di servizi rese nei confronti delle predette imprese, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, il quale è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.

L'esercizio dell'opzione, congiuntamente da parte del committente e del prestatore, avviene con l'invio all'Agenzia delle Entrate, da parte del committente, dell'apposito modello approvato dall'Agenzia stessa.

La fattura è comunque emessa dal prestatore di servizi.

Subappalti

L'opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra i subappaltatori.

L'esercizio dell'opzione in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore prescinde dall'esercizio della medesima nel rapporto tra committente e primo appaltatore.

In tal caso la presentazione della comunicazione di opzione e il versamento dell'IVA avviene ad opera del subappaltante in relazione al proprio subappaltatore (il quale rimane solidalmente responsabile).

Durata dell'opzione

L'opzione per il regime in esame ha una durata triennale.

3 MODELLO PER COMUNICARE L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE

Il modello per la comunicazione dell'opzione, approvato dall'Agenzia delle Entrate, è composto dal: frontespizio, in cui, oltre ai dati del committente (o subappaltante) e prestatore (o subappaltatore) e del dichiarante (se diverso dal committente o subappaltante), deve essere apposta la firma e viene attestato l'esercizio congiunto dell'opzione (con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000);

quadro A, in cui riportare i dati del contratto per il quale è esercitata l'opzione (sezione I), compilando più moduli nel caso di più contratti tra le stesse parti, nonché l'eventuale affidamento della prestazione a subappaltatori o consorziati (sezione II) e i dati relativi ai luoghi in cui si prevede l'esecuzione della prestazione oggetto del contratto (sezione III).

Con riferimento al contratto, occorre indicare:

- la "Data stipula" (che può essere anteriore alla data di invio della comunicazione);
- la "Data inizio" e la "Data fine";
- il numero progressivo del contratto stipulato.

Comunicazione di altri contratti

L'opzione può essere esercitata anche per contratti stipulati tra le stesse parti non inclusi in precedenti comunicazioni.

Per tali contratti, la durata triennale dell'opzione decorre dalla data di presentazione della comunicazione nella quale sono indicati i corrispondenti dati.

4 TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE

Il modello di comunicazione dell'opzione deve essere presentato dal committente (o subappaltante) all'Agenzia delle Entrate:

- esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario, secondo le modalità usuali dei canali telematici dell'Agenzia;
- a partire dal 30.7.2025.

Per formare il *file* da inviare occorre utilizzare il *software* denominato "ReverseChargeLogistica", disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

PROVA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE

L'opzione si considera esercitata dalla data di trasmissione telematica del modello di comunicazione. L'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate è attestato con un'apposita ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione del modello.

Comunicazione correttiva

I dati di una comunicazione trasmessa possono essere corretti inviando una comunicazione correttiva, la quale sostituisce integralmente la precedente.

In questo caso, però, è possibile correggere solo eventuali dati errati riferiti alle opzioni esercitate, le quali rimangono valide.

Consultazione delle comunicazioni di opzione

Il committente (o subappaltante) e il prestatore (o subappaltatore) possono consultare le comunicazioni di opzione acquisite dall'Agenzia delle Entrate accedendo al proprio Cassetto fiscale disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia.

La consultazione può essere effettuata anche dall'intermediario, delegato al servizio "Cassetto fiscale delegato".

5 VERSAMENTO DELL'IVA DA PARTE DEL COMMITTENTE O SUBAPPALTANTE

A seguito della comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'esercizio dell'opzione, il versamento dell'IVA avviene da parte del committente (o subappaltante), mediante il modello F24.

Termine

Il versamento dell'IVA da parte del committente (o subappaltante) deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore o subappaltatore.

Codice tributo

Per il versamento con il modello F24 dell'IVA in esame, la ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2025 n. 47 ha istituito il codice tributo "6045", denominato "IVA - inversione contabile settore logistica - regime opzionale di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207".

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

il suddetto codice tributo "6045" deve essere esposto nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati";

nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento" devono essere indicati, rispettivamente, il mese e l'anno d'imposta per il quale si effettua il pagamento, nei formati "00MM" e "AAAA".

Divieto di compensazione

L'importo dell'IVA da versare non può essere compensato con crediti d'imposta o contributivi disponibili, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97.

STUDIO FERRARI & GENONI